

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA B2B

versione 1.1 • 5 ottobre 2026

Venditore	TOMPOL-MED Ludmiła Biadaszkiewicz-Strugała, vendita con il marchio ProRoof
Sede	ul. Kwiatowa 17, 63-200 Jarocin, Polonia
Codice fiscale / P. IVA UE	617-133-52-65 / PL6171335265
REGON	250782397
Contatto commerciale	office@prorooft-systems.eu +48 509 288 203
Sito web	www.prorooft-systems.eu

Il presente documento è destinato esclusivamente alla vendita B2B.

Traduzione dell'originale polacco (a titolo informativo). In caso di discrepanze prevale ed è vincolante la versione polacca (§ 22).

§ 1. Disposizioni generali

1. Le presenti Condizioni generali di vendita («CGV») stabiliscono le regole di vendita dei prodotti da parte di TOMPOL-MED Ludmiła Biadaszkiewicz-Strugała, che vende con il marchio ProRoof, di seguito il «Fornitore».
2. Le CGV si applicano esclusivamente ai contratti conclusi con imprenditori e altri soggetti che acquistano prodotti in relazione alla propria attività imprenditoriale o professionale, di seguito il «Committente».
3. Le CGV non sono destinate alla vendita ai consumatori. Se disposizioni di legge imperative attribuiscono determinati diritti a una persona fisica che svolge attività economica in relazione a un contratto specifico, tali disposizioni prevalgono su qualsiasi disposizione contraria delle CGV.
4. Le CGV sono parte integrante del Contratto se sono state messe a disposizione del Committente prima della sua conclusione in modo da consentirgli di prenderne visione, salvarle e riprodurle successivamente.
5. In caso di contrasto tra documenti prevalgono, nell'ordine: il Contratto individuale sottoscritto dalle Parti, la Conferma d'Ordine del Fornitore, l'Offerta accettata del Fornitore, le presenti CGV e, infine, gli altri documenti relativi all'Ordine.
6. Le condizioni generali di acquisto, i regolamenti o altri modelli contrattuali dell'Acquirente non si applicano, salvo che il Venditore li abbia accettati espressamente in forma documentale o scritta.

§ 2. Definizioni

1. **Prodotto** – un bene mobile offerto o realizzato dal Fornitore, in particolare un troppopieno di copertura, un troppopieno di emergenza, un elemento di smaltimento delle acque del tetto, un elemento in acciaio inossidabile, PVC/PVC-U, TPO/FPO, un elemento per impermeabilizzazione bituminosa, un elemento di lattoneria, un elemento realizzato su misura o altro prodotto indicato nell'Offerta o nella Conferma d'Ordine.
2. **Prodotto Personalizzato** – un Prodotto realizzato o modificato secondo le dimensioni, il disegno, il progetto, la configurazione o altri requisiti del Committente.
3. **Offerta** – una proposta commerciale relativa ai Prodotti presentata dal Fornitore.
4. **Ordine** – una dichiarazione del Committente che indica i Prodotti, la quantità, i parametri e le condizioni di acquisto concordate.
5. **Conferma d'Ordine** – un documento o un messaggio di risposta del Fornitore che conferma l'accettazione dell'Ordine per l'esecuzione.
6. **Contratto** – un contratto di vendita o di fornitura concluso tra il Fornitore e il Committente.
7. **Documentazione Tecnica** – in particolare disegni, schizzi, modelli 2D/3D, file CAD, specifiche, riepiloghi di dimensioni e altri documenti relativi al Prodotto.

§ 3. Informazioni sui Prodotti e sulle Offerte

1. Le informazioni pubblicate sul sito internet del Fornitore, nei cataloghi, nei materiali pubblicitari, nei listini, nelle visualizzazioni, nelle fotografie e nei modelli 3D hanno carattere informativo, salvo diversa indicazione espressa.
2. Fotografie, visualizzazioni e modelli dei Prodotti possono rappresentare un'esecuzione a titolo di esempio.

3. Sono ammesse le normali differenze tecnologiche derivanti in particolare dalla produzione manuale, dalle proprietà del materiale, dai processi di saldatura, piegatura, molatura, trattamento superficiale o da altri processi produttivi, purché non incidano in modo sostanziale sulla funzionalità concordata del Prodotto.
4. L'Offerta è valida per il periodo in essa indicato. Se il periodo di validità non è stato specificato, l'Offerta può essere modificata o ritirata fino alla conclusione del Contratto.
5. Il prezzo indicato nell'Offerta comprende l'ambito in essa stabilito. La modifica di dimensioni, materiale, numero di Prodotti, modalità di esecuzione, consegna o altri parametri può comportare una modifica del prezzo e del termine di esecuzione.

§ 4. Dimensioni e tolleranze

1. Salvo diversa disposizione nell'Offerta, nell'Ordine, nella Documentazione Tecnica o nella Conferma d'Ordine, per le dimensioni dei Prodotti realizzati a mano o individualmente si applica una tolleranza di fabbricazione di ± 3 mm.
2. Una dimensione del Prodotto entro la tolleranza concordata non costituisce di per sé non conformità del Prodotto al Contratto.
3. Se, per la modalità di montaggio o per i requisiti del progetto, è necessario rispettare una tolleranza minore, il Committente deve informarne il Fornitore prima della conclusione del Contratto.
4. Le tolleranze speciali richiedono l'espressa conferma del Fornitore.
5. Il Committente risponde della correttezza di dimensioni, dati, disegni, modelli, specifiche e altre informazioni trasmesse al Fornitore.
6. Se il Fornitore ha predisposto la Documentazione Tecnica sulla base dei dati del Committente e l'ha inviata per approvazione, la produzione può iniziare dopo l'approvazione da parte del Committente.
7. L'approvazione della Documentazione Tecnica comporta la conferma da parte del Committente in particolare di dimensioni, quantità, configurazione, materiale e altri parametri in essa indicati.

§ 5. Conclusione del Contratto e accettazione delle CGV

1. L'inoltro di un Ordine da parte del Committente non comporta la sua accettazione automatica da parte del Fornitore, salvo che dal processo di vendita utilizzato risulti chiaramente altro.
2. Il Contratto si conclude nel momento in cui il Fornitore invia al Committente la Conferma d'Ordine o accetta in altro modo inequivocabile l'Ordine.
3. Condizione per l'applicazione delle CGV al Contratto è la loro messa a disposizione del Committente prima della conclusione del Contratto e la possibilità di prenderne visione.
4. Per gli ordini online il Committente accetta le CGV selezionando la relativa casella prima di inoltrare l'Ordine.
5. Per gli ordini inviati per posta elettronica le CGV possono essere trasmesse come allegato all'Offerta, alla Conferma d'Ordine o a un messaggio precedente la conclusione del Contratto. Il Fornitore può richiedere l'espressa conferma della loro accettazione.
6. Le CGV messe a disposizione per via elettronica devono poter essere salvate e riprodotte successivamente dal Committente.

§ 6. Modifica o annullamento dell'Ordine

1. Dopo la conclusione del Contratto il Committente non ha il diritto di annullare o modificare unilateralmente l'Ordine, salvo che tale diritto risulti espressamente dal Contratto.
2. I Prodotti Personalizzati sono realizzati per uno specifico Committente e possono non essere idonei a un'ulteriore vendita.
3. Il Fornitore può, a propria discrezione, acconsentire all'annullamento o alla modifica dell'Ordine.
4. Nell'acconsentire all'annullamento dell'Ordine, il Fornitore può subordinarlo al pagamento da parte del Committente dei costi di annullamento giustificati determinati dal Fornitore, in particolare i costi di lavoro progettuale e tecnico, dei materiali acquistati o ordinati, della produzione avviata o completata, dei subfornitori, dell'imballaggio, dello stoccaggio e del trasporto.

5. L'importo complessivo dei costi di annullamento non può superare il 100% del valore netto della parte annullata dell'Ordine, fatti salvi altri crediti esigibili derivanti dal Contratto.
6. Se un Prodotto Personalizzato è già stato interamente realizzato conformemente al Contratto o l'esecuzione ha raggiunto una fase in cui il Prodotto o i materiali acquistati appositamente non possono essere utilizzati economicamente per altri ordini, il Fornitore può subordinare il consenso all'annullamento al pagamento fino al 100% del valore netto del Prodotto interessato o della parte annullata dell'Ordine.
7. La sola richiesta del Committente di annullare l'Ordine non comporta la risoluzione del Contratto.

§ 7. Prezzi e imposte

1. Salvo diversa indicazione, i prezzi indicati dal Fornitore sono prezzi netti.
2. Al prezzo verrà aggiunta l'IVA secondo le regole e l'aliquota applicabili alla singola operazione.
3. La valuta di regolamento è quella indicata nell'Offerta, nella Conferma d'Ordine o nella fattura.
4. **L'applicazione dell'aliquota IVA dello 0%, in particolare in caso di cessione intracomunitaria di beni, è subordinata al rispetto delle condizioni previste dalla normativa fiscale vigente.**
5. Il Committente è tenuto a trasmettere al Venditore dati fiscali corretti, compreso un numero di partita IVA UE attivo, se richiesto.
6. Se le informazioni trasmesse dall'Acquirente risultano errate e ne deriva l'obbligo di applicare un'imposta o il sorgere di altri crediti di diritto pubblico, le Parti procederanno a un'opportuna rettifica del regolamento nei limiti consentiti dalla legge.

§ 8. Pagamenti

1. Il pagamento avviene alle condizioni indicate nell'Offerta, nella Conferma d'Ordine o nella fattura.
2. Il Venditore può richiedere un pagamento anticipato pari a una parte o all'intero prezzo prima dell'avvio della produzione.
3. La forma di pagamento ordinaria è il bonifico bancario. Se il Fornitore rende disponibile la relativa funzionalità, il pagamento può essere effettuato anche con carta di pagamento o tramite un operatore di pagamento.
4. Un termine di pagamento dilazionato richiede l'espresso consenso del Fornitore.
5. Come giorno del pagamento si considera il giorno dell'accredito sul conto bancario del Fornitore, salvo diversa disposizione imperativa.
6. In caso di ritardo nel pagamento il Fornitore può richiedere gli interessi di mora nelle transazioni commerciali e i dovuti costi di recupero crediti secondo la normativa vigente.
7. In caso di arretrati il Fornitore può, nei limiti consentiti dalla legge, sospendere l'esecuzione dell'Ordine in questione o dei successivi, subordinare la prosecuzione della collaborazione al pagamento anticipato e agire per il recupero dei crediti esigibili.

§ 9. Termine di esecuzione

1. Il termine di esecuzione inizia a decorrere dopo il soddisfacimento di tutte le condizioni necessarie all'avvio della produzione, in particolare dopo la conclusione del Contratto, il ricevimento del pagamento anticipato richiesto, il ricevimento dei dati tecnici completi e l'approvazione da parte del Committente della Documentazione Tecnica richiesta.
2. I termini indicati come «orientativi», «previsti», «circa» o in modo analogo sono termini stimati.
3. Un termine è garantito solo se il Fornitore lo definisce espressamente «termine garantito».
4. La modifica dell'Ordine da parte del Committente può comportare un corrispondente slittamento del termine di esecuzione.
5. Il ritardo del Committente nella trasmissione di informazioni, documenti, approvazioni o pagamenti sposta di conseguenza il termine di esecuzione.

§ 10. Consegna e Incoterms® 2020

1. Modalità, luogo e condizioni di consegna sono stabiliti dalla Conferma d'Ordine.
2. **Le regole Incoterms® si applicano solo se le Parti indicano espressamente nell'Offerta, nell'Ordine, nella Conferma d'Ordine o in altro documento concordato una specifica regola Incoterms® e il luogo di consegna. In tal caso si applicano gli Incoterms® 2020 della Camera di Commercio Internazionale (ICC), salvo diversa espressa disposizione delle Parti.**
3. **Se le Parti concordano l'applicazione di una regola Incoterms®, la Conferma d'Ordine deve indicare la regola pertinente e il luogo esatto, ad es. «FCA Cmentarna 26, 63-200 Cielcza, Poland, Incoterms® 2020» oppure «DAP [indirizzo esatto del cliente], Incoterms® 2020».**
4. In caso di FCA il Fornitore adempie all'obbligo di consegna secondo la regola FCA nel luogo indicato e il rischio si trasferisce secondo tale regola.
5. In caso di DAP il Fornitore organizza il trasporto fino al luogo di destinazione indicato e lo scarico spetta al Committente, salvo diverso accordo delle Parti.
6. Se le Parti non concordano l'applicazione di alcuna regola Incoterms®, la modalità di consegna, la ripartizione dei costi di trasporto e il momento del passaggio del rischio sono determinati dalla Conferma d'Ordine, dall'Offerta, dagli accordi individuali delle Parti e dalle presenti CGV.
7. Il costo del trasporto non è incluso nel prezzo del Prodotto, salvo diversa disposizione dell'Offerta o della Conferma d'Ordine.
8. Gli Incoterms® non disciplinano il trasferimento della proprietà del Prodotto, il termine di pagamento, la garanzia per i vizi, i reclami né la competenza del giudice.

§ 11. Passaggio del rischio e riserva di proprietà

1. Il rischio di perdita o danneggiamento accidentale del Prodotto passa al Committente secondo la regola Incoterms® 2020 concordata o le altre condizioni di consegna indicate nella Conferma d'Ordine.
2. Indipendentemente dal passaggio del rischio, nei limiti consentiti dalla legge, il Fornitore si riserva la proprietà dei Prodotti fino al ricevimento del pagamento integrale di tutti i crediti relativi a tali Prodotti.
3. Fino al passaggio della proprietà il Committente è tenuto a conservare i Prodotti in modo da consentirne l'identificazione e a non compiere atti che possano ledere i diritti del Fornitore, tenendo conto delle disposizioni imperative della legge applicabile nel luogo in cui si trova il Prodotto.
4. Nelle transazioni transfrontaliere l'efficacia della riserva di proprietà nei confronti di terzi può essere soggetta alla legge dello Stato in cui si trova il Prodotto.

§ 12. Ritiro dei Prodotti

1. Al ritiro della spedizione il Committente deve verificare in particolare il numero di colli o pallet, lo stato dell'imballaggio e i danni visibili dei Prodotti.
2. In caso di danno da trasporto il Committente deve, se possibile, formulare riserva nei confronti del vettore, redigere un verbale di danno, eseguire la documentazione fotografica e informare il Fornitore senza ritardo ingiustificato.
3. L'assenza di verbale di danno non comporta automaticamente la perdita di ogni pretesa nei confronti del Fornitore, ma può rendere più difficile accertare il momento e la causa del danno.
4. Il Committente deve controllare i Prodotti prima del montaggio.
5. Un Prodotto il cui difetto o danno sia visibile prima del montaggio non deve essere montato prima di aver concordato con il Fornitore la procedura da seguire.

§ 13. Progettazione, scelta e montaggio

1. Salvo diverso accordo espresso delle Parti, la vendita del Prodotto non comprende la progettazione del sistema di smaltimento delle acque del tetto, i calcoli idraulici, la determinazione del numero necessario di troppopieni, della loro portata richiesta, del luogo di montaggio, la verifica dell'intero progetto dell'edificio o del tetto né il montaggio dei Prodotti.

2. Il Committente risponde della corretta scelta del Prodotto per lo specifico immobile, progetto, sistema di copertura e impermeabilizzazione.
3. Il Committente risponde in particolare della determinazione del numero necessario, della disposizione e della portata dei troppopieni e della conformità della soluzione al progetto edilizio, ai requisiti tecnici e alle norme vigenti nel luogo di realizzazione dell'investimento.
4. Le informazioni tecniche sul Prodotto trasmesse dal Fornitore non costituiscono progetto d'impianto né progetto edilizio, salvo che le Parti abbiano concluso un separato contratto avente per oggetto tale prestazione.
5. Il montaggio deve essere eseguito conformemente alla Documentazione Tecnica, alle istruzioni e alle regole dell'arte edilizia.

§ 14. Materiali, esercizio e ambiente di lavoro

1. L'Acquirente deve verificare prima dell'acquisto l'idoneità del materiale del Prodotto alle condizioni in cui sarà utilizzato.
2. Il Fornitore non risponde dei danni sorti dopo il passaggio del rischio al Committente, nella misura in cui derivino in particolare da montaggio scorretto, conservazione inadeguata, danni meccanici, uso di prodotti chimici aggressivi, pulizia o manutenzione inadeguata, corrosione galvanica, azione di un ambiente per il quale il materiale non era destinato, oppure modifica del Prodotto senza il consenso del Fornitore, purché sussista un corrispondente nesso causale.
3. In caso di ambiente particolarmente aggressivo, compreso quello industriale, marino o di piscina, o di esposizione a sostanze chimiche particolari, il Committente deve informarne il Fornitore prima della conclusione del Contratto se si attende la conferma dell'idoneità di un determinato materiale.

§ 15. Garanzia per i vizi, garanzia commerciale e reclami

1. Nei rapporti B2B la responsabilità del Fornitore per garanzia per i vizi dei Prodotti è esclusa nella misura più ampia consentita dal diritto applicabile.
2. L'esclusione non si applica nei casi in cui, in base a disposizioni imperative, tale responsabilità non possa essere validamente esclusa, in particolare in caso di dolosa omissione di un vizio.
3. Una garanzia di qualità vale solo se il Fornitore l'ha concessa espressamente in un documento separato o nella Conferma d'Ordine. Ambito e durata della garanzia risultano da tale documento.
4. Indipendentemente da quanto sopra, il Committente può segnalare al Fornitore una non conformità o un difetto del Prodotto riscontrati.
5. La segnalazione deve contenere, per quanto possibile, il numero dell'Ordine o della fattura, l'indicazione del Prodotto, la descrizione del problema, la data del suo rilevamento, la documentazione fotografica, le informazioni sulla modalità di montaggio e sulle condizioni di utilizzo, se rilevanti, e la modalità di soluzione attesa.
6. Le segnalazioni vanno inviate all'indirizzo: office@prorooft-systems.eu.
7. Il Committente deve consentire al Fornitore di esaminare il Prodotto prima di procedere a riparazione, modifica, smontaggio o distruzione del Prodotto, salvo che sia necessario un intervento immediato per prevenire ulteriori danni.
8. Se la responsabilità del Fornitore è confermata, la modalità di eliminazione del problema sarà stabilita in base alle circostanze e potrà comprendere in particolare riparazione, sostituzione, fornitura di un elemento mancante, un'adeguata riduzione del prezzo o il rimborso di una parte adeguata del prezzo.

§ 16. Responsabilità del Fornitore

1. Nei limiti consentiti dalla legge il Fornitore risponde esclusivamente del danno effettivo che si trovi in un normale nesso causale con l'inadempimento o l'inesatto adempimento del Contratto.
2. Nei limiti consentiti dalla legge il Fornitore non risponde del mancato guadagno né dei danni indiretti, consequenziali o economici, in particolare perdita di produzione, perdita di un contratto, perdita di ricavi o fermi, salvo che disposizioni imperative dispongano diversamente.
3. La responsabilità complessiva del Fornitore relativa a uno specifico Ordine, indipendentemente dal fondamento giuridico della pretesa, è limitata al 100% del valore netto di tale Ordine cui si riferisce l'evento generatore di responsabilità.

4. Le limitazioni di responsabilità non si applicano al danno causato intenzionalmente dal Committente né negli altri casi in cui la limitazione o l'esclusione di responsabilità sia inammissibile in base a disposizioni imperative.
5. Il Fornitore non risponde delle decisioni progettuali del Committente o di terzi né della correttezza del progetto del tetto, del sistema di smaltimento delle acque o dell'intero immobile, se la loro elaborazione non è stata oggetto del Contratto con il Fornitore.

§ 17. Forza maggiore

1. Una Parte non risponde dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento di un'obbligazione nella misura in cui derivi da un evento al di fuori del suo ragionevole controllo, le cui conseguenze non poteva ragionevolmente evitare o superare.
2. Possono essere considerati tali eventi in particolare guerra, azioni armate, tumulti, terrorismo, incendio, alluvione, calamità naturale, epidemia o pandemia, sciopero, guasto delle infrastrutture, carenza di energia, gravi perturbazioni dei trasporti, embargo, sanzioni, atti di autorità pubbliche e straordinarie perturbazioni della catena di approvvigionamento.
3. La Parte colpita da tale evento deve informare l'altra Parte senza ritardo ingiustificato, se ciò è ragionevolmente possibile.
4. I termini di esecuzione sono prorogati di conseguenza per la durata dell'impedimento e il tempo ragionevolmente necessario a riprendere l'esecuzione.
5. Se l'impedimento dura più di 60 giorni, ciascuna Parte può risolvere la parte non eseguita del Contratto mediante comunicazione all'altra Parte, salvo che le Parti concordino un'altra soluzione.

§ 18. Proprietà intellettuale e documentazione

1. I diritti di proprietà intellettuale sui materiali elaborati dal Fornitore, in particolare disegni, modelli 2D e 3D, file CAD, progetti, soluzioni costruttive, visualizzazioni, fotografie, istruzioni, descrizioni tecniche, documentazione di produzione e know-how, restano al Fornitore o al relativo avente diritto, salvo diversa espressa disposizione delle Parti.
2. Il pagamento del prezzo del Prodotto non comporta il trasferimento dei diritti patrimoniali d'autore sulla Documentazione Tecnica né il trasferimento del know-how del Fornitore.
3. Il Committente può utilizzare la Documentazione Tecnica consegnatagli nella misura necessaria all'acquisto, al montaggio, all'uso, all'esercizio, alla manutenzione e all'assistenza dei Prodotti acquistati e alla realizzazione dell'investimento per il quale i Prodotti sono stati acquistati.
4. Senza il previo consenso del Fornitore, il Committente non può utilizzare la Documentazione Tecnica del Fornitore per produrre Prodotti, affidarne la produzione a terzi, copiare le soluzioni del Fornitore al fine di immettere sul mercato un prodotto concorrente né mettere la documentazione a disposizione di terzi per tali scopi.
5. Il Committente può trasmettere la parte necessaria della Documentazione al progettista, all'esecutore, all'investitore o ad altro partecipante all'investimento, se ciò è necessario al corretto utilizzo del Prodotto acquistato.
6. La documentazione trasmessa al Fornitore dal Committente può essere utilizzata dal Fornitore nella misura necessaria all'esecuzione dell'Ordine.
7. Il Committente dichiara di avere il diritto di trasmettere al Fornitore i documenti e i materiali necessari all'esecuzione dell'Ordine.

§ 19. Dati e riservatezza

1. Le Parti possono utilizzare le informazioni ricevute in relazione all'esecuzione del Contratto nella misura necessaria alla sua esecuzione e all'adempimento di obblighi di legge.
2. Le informazioni tecniche, commerciali o organizzative espressamente contrassegnate come riservate o di evidente natura riservata non devono essere divulgate a terzi, salvo i casi necessari all'esecuzione del Contratto o richiesti dalla legge.
3. L'obbligo di riservatezza non riguarda le informazioni pubblicamente accessibili senza violazione del Contratto.

§ 20. Legge applicabile e CISG

1. Alle CGV, agli Ordini e a tutti i Contratti tra il Fornitore e il Committente si applica la legge della Repubblica di Polonia, con esclusione delle norme di conflitto che conducono all'applicazione di altra legge, nella misura in cui tale scelta sia giuridicamente ammissibile.
2. Le Parti escludono l'applicazione al Contratto della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, firmata a Vienna l'11 aprile 1980 (CISG).
3. La suddetta scelta della legge non pregiudica l'applicazione di disposizioni che, secondo le norme pertinenti, non possono essere escluse per contratto.

§ 21. Giurisdizione

1. Tutte le controversie derivanti dal Contratto o ad esso connesse, comprese quelle relative alla sua conclusione, esecuzione, risoluzione, validità o interpretazione, saranno soggette alla giurisdizione esclusiva dei tribunali della Repubblica di Polonia territorialmente competenti per la sede del Fornitore, salvo che disposizioni imperative dispongano diversamente.
2. Le Parti considerano la presente disposizione un accordo sulla giurisdizione in relazione al rapporto giuridico derivante dal Contratto.

§ 22. Versioni linguistiche

1. Le CGV possono essere messe a disposizione in lingua polacca e in altre versioni linguistiche, in particolare tedesca, ceca, francese e italiana.
2. Le versioni linguistiche devono corrispondere nella sostanza alla versione polacca delle CGV.
3. In caso di discrepanze interpretative tra le versioni linguistiche, la versione polacca è la versione di origine e prevalente, nei limiti consentiti dalla legge applicabile.

§ 23. Disposizioni finali

1. La modifica delle condizioni individuali del Contratto richiede l'accordo tra le Parti in forma documentale o scritta, salvo che il Contratto richieda una forma particolare.
2. Se una disposizione delle CGV risulta nulla, inefficace o inapplicabile, ciò non incide sulla validità delle restanti disposizioni delle CGV, salvo che la natura del Contratto richieda un effetto diverso.
3. Le Parti si adopereranno per sostituire tale disposizione con una soluzione conforme alla legge e il più possibile vicina al suo scopo economico.
4. La versione attuale delle CGV è messa a disposizione dal Venditore sul sito www.prorooft-systems.eu e può essere trasmessa come allegato a un messaggio elettronico.
5. Al singolo Contratto si applica la versione delle CGV accettata dall'Acquirente e vigente per il relativo Ordine.
6. Il Venditore deve conservare la prova della messa a disposizione e dell'accettazione della versione pertinente delle CGV da parte dell'Acquirente.